



# COMUNE DI ONORE

Provincia di Bergamo

Via G.Marconi, 1 - 24020 ONORE BG - C.F. e Partita I.V.A. 00636350167

---

## Regolamento per la raccolta dei funghi epigei

### Art. 1

#### Oggetto del regolamento

Il presente regolamento in attuazione dell'art. 2 della L.R. 23/6/97 n. 24, disciplina la raccolta di tutte le specie di funghi epigei che crescono nelle aree silvo-pastorali dei Comuni di Angolo Terme, Castione della Presolana, Onore e Songavazzo, Soci del Consorzio Forestale Presolana

### Art. 2

#### Tipologie dei raccoglitori

In relazione al regime autorizzativo previsto da questo regolamento per la raccolta dei funghi sono considerate le seguenti categorie di raccoglitori:

- residenti: i cittadini regolarmente iscritti nei registri dell'anagrafe comunale dei Comuni di Angolo Terme; Castione della Presolana; Onore e Songavazzo;
- proprietari forestali: tutti i cittadini residenti e non, in possesso di titolo comprovante la proprietà di terreni boscati ai sensi della L.R. 8/76, compresi nelle territorialità dei Comuni soci del Consorzio Forestale Presolana;
- altri: i cittadini non compresi nelle tipologie precedenti.

Il presente regolamento estende la sua validità anche ai disabili ed ai raccoglitori per motivi di studio.

### Art. 3

#### Modalità e limitazioni

In tutto il territorio dei Comuni consorziati, la raccolta dei funghi è consentita secondo le seguenti modalità:

- a) la raccolta è limitata ai soli corpi fruttiferi fuori terra;
- b) la raccolta è consentita dall'alba al tramonto;
- c) la raccolta giornaliera non potrà eccedere i 3 kg per ogni raccoglitore in possesso di regolare permesso, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare. La limitazione di peso non si applica ai carpofori di *Armillaria mellea* (chiodino);
- d) la raccolta è consentita in maniera esclusivamente manuale senza l'impiego di alcun attrezzo ausiliario, fatta salva l'asportazione dei corpi fruttiferi di *Armillaria mellea* per i quali è consentito il taglio del gambo;

- e) è obbligatoria la pulitura sommaria sul luogo di raccolta dei funghi riconosciuti eduli. Non sussiste l'obbligo di pulitura per gli esemplari da sottoporre al riconoscimento degli Ispettorati micologici, tali esemplari dovranno essere mantenuti separati da quelli riconosciuti eduli;
- f) il trasporto deve essere effettuato mediante contenitori rigidi ed aerati, atti a consentire la corretta conservazione igienica dei corpi fruttiferi.

La raccolta è vietata nei terreni di pertinenza degli immobili destinati ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari.

La raccolta è vietata nelle aree di nuovo rimboschimento, fino a che non siano trascorsi quindici anni dalla messa a dimora delle piante.

E' vietata la raccolta di ovuli chiusi di *Ammanita caesarea* (ovulo buono)

E' vietata la distruzione volontaria di funghi di qualsiasi specie.

E' vietato danneggiare lo strato umifero del terreno e l'apparato radicale della vegetazione, è altresì vietata la raccolta, l'asportazione e la movimentazione dei muschi, dello strato umifero e del terriccio in genere.

Per la ricerca e la raccolta di funghi è vietato l'impiego di cani.

#### **Art. 4** **Permessi di raccolta**

Nel territorio dei Comuni consorziati, la raccolta dei funghi è consentita da appositi permessi di raccolta, sotto forma di tesserino annuale e di biglietto con validità giornaliera o settimanale rilasciati dal Consorzio Forestale.

Sono esonerati dal tesserino o dal biglietto i proprietari di terreni, gli usufruttuari, i conduttori di fondi ed i loro familiari, limitatamente alla raccolta effettuata su terreni per i quali hanno valido titolo di disponibilità.

Il tesserino ha validità annuale (gennaio - dicembre ), è personale e non cedibile a terzi, anche se familiari e potrà essere richiesto presso i Comuni o il Consorzio Forestale.

La richiesta del tesserino dovrà essere accompagnata da:

- ricevuta di versamento su bollettino di c/c postale, in base alle tariffe di cui all'art. 5, per i non residenti e non proprietari forestali;
- generalità, indirizzo e codice fiscale del richiedente
- autocertificazione attestante il diritto alla gratuità del tesserino per i residenti, i proprietari forestali, i disabili e i raccoglitori con finalità di studio.

Il biglietto giornaliero o settimanale potrà essere acquistato presso gli uffici turistici nonché esercizi commerciali convenzionati; sarà inoltre possibile versare la quota relativa anche tramite c/c postale.

Al fine del controllo da parte degli agenti preposti i versamenti saranno ritenuti validi solamente se nella causale sarà riportato il giorno o il periodo di raccolta.

**Tesserino o biglietto sono obbligatori per chiunque e a qualsiasi titolo proceda alla raccolta di funghi su terreni per i quali non abbia valido titolo di disponibilità.**

Ai fini del controllo da parte degli agenti preposti il tesserino o biglietto andrà fissato in modo ben visibile su un indumento indossato dal raccoglitore.

#### **Art. 5** **Costo dei permessi di raccolta**

I costi del permesso annuale, giornaliero e settimanale, per il 1998, sono i seguenti:

- permesso annuale L. 100.000=
- permesso settimanale L. 30.000=
- permesso giornaliero L. 10.000=

**Il tesserino è gratuito per: residenti, proprietari di terreni forestali, di cui all'art. 2, disabili e raccoglitori per motivo di studio.**

#### **Art. 6 Formazione e aggiornamento**

Il Consorzio Forestale svilupperà corsi di aggiornamento finalizzati al riconoscimento delle specie fungine ed alle problematiche della prevenzione dalle intossicazioni nonché altre modalità di informazione e formazione mediante divulgazione di opuscoli illustrativi ed altro materiale didattico.

#### **Art. 7 Destinazione degli introiti**

I proventi derivanti dal rilascio dei permessi, al netto delle spese di gestione del presente regolamento, sono destinati alla realizzazione, di opere di riqualificazione e tutela ambientale nonché di iniziative culturali e scientifiche, attività promozionali e di incentivazione legate all'utilizzo dei prodotti del sottobosco.

#### **Art. 8 Vigilanza**

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata agli agenti ed Ufficiali del Corpo Forestale dello Stato, alle guardie venatorie, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle guardie ecologiche volontarie di cui alla L.R. 29/12/1980, n .105 "Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti del Consorzio Forestale, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti e/o Ufficiali di polizia giudiziaria.

#### **Art. 9 Sanzioni**

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente le sanzioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 24/97.

#### **Art. 10 Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente dopo l'approvazione da parte dei Comuni facente parte del Consorzio Forestale Presolana ed è vincolante per tutti i Comuni associati.

Copia del presente Regolamento è trasmessa alla Regione Lombardia, alla Provincia di Bergamo, alla Provincia di Brescia, al Comando locale del Corpo Forestale dello Stato.

#### **Art. 11 Norme di rinvio**

Al fine dell'applicazione del presente *regolamento* per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 23 giugno 1997 n° 24.